

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Novità per le associazioni sportive dilettantistiche

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto importanti novità nella disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche.

È stato infatti innalzato il limite oltre il quale vige l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni, che è passato dai precedenti 516,46 euro ai 1.000 euro.

È stata inoltre prevista la possibilità per le associazioni decadute dal beneficio della rateazione degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento di chiedere, entro sei mesi dalla data del 1° gennaio 2015, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute.

Premessa

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto importanti novità per le associazioni sportive dilettantistiche.

LEGGE DI STABILITÀ 2015 NOVITÀ ASD

Il limite oltre il quale è richiesto la tracciabilità delle transazioni passa da 516,46 euro **a 1.000 euro**

Le associazioni decadute dai piani di rateazione (avvisi bonari e avvisi di accertamento) possono chiedere **una nuova dilazione di pagamento**

Il nuovo limite per la tracciabilità delle transazioni

La Legge di Stabilità 2015 interviene sulla disciplina in tema di tracciabilità delle transazioni per gli enti e associazioni, portando ad un importo pari o superiore a **1.000 euro la soglia oltre la quale vige l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni (non più i 516,46 euro)**.

Come noto, infatti, l'articolo 25, comma 5 della Legge 133/1999, prima del 01.01.2015 stabiliva che:

"I pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli".

Tutti i versamenti e i pagamenti di importi superiori a 516,46 euro da parte di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche dovevano pertanto transitare su apposito conto corrente bancario, oppure dovevano essere comunque effettuati in modo da poter dare evidenza del soggetto erogante o del soggetto percipiente.

L'inosservanza della disposizione in oggetto comportava la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, (che, come noto, delinea l'apposito regime tributario di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche), nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro).

I TRASFERIMENTI DI DENARO NELLE ASSOCIAZIONI

PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015



DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2015

→ **OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ PER I PAGAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000 EURO**

SANZIONI


Nessuna variazione, rimangono ferme le sanzioni in precedenza previste

NOTA BENE - È da ricordare che, così come chiarito con la risoluzione 102/E del 2014 dell'Agenzia delle Entrate, **la normativa in tema di tracciabilità dei pagamenti** non può essere limitata al campo delle associazioni sportive dilettantistiche ma **a tutti i soggetti che applicano il regime speciale della Legge 398/91**, tra le quali le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco.

La sanatoria per le rateazioni

Il comma 710 della Legge di Stabilità 2015 prevede che le associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione degli avvisi bonari possono chiedere, entro sei mesi dalla data del 1° gennaio 2015, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON AVENTI SCOPO DI LUCRO **Sanatoria per le rateazioni decadute**



Tale possibilità è estesa anche agli importi dovuti a seguito di avvisi di accertamento, accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali.

La rateazione dell'avviso bonario

È possibile rateizzare gli importi dovuti a seguito di controllo automatico e controllo formale.

La rateazione dell'avviso di accertamento, degli accertamenti con adesione, delle mediazioni e conciliazioni giudiziali

Nel caso in cui siano decadute dalla rateazione di un avviso di accertamento ai fini **dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto**, o da un rateazione degli importi dovuti a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali (sempre per gli stessi tributi).

Non potranno invece beneficiare della sanatoria le associazioni che siano decadute dalla rateazione di avvisi di accertamento relativi ad imposte diverse da quelle richiamate.

NOTA BENE - Il fatto che la norma parli di associazioni "che siano decadute" dal beneficio della rateazione, lascia pensare che la sanatoria sia riservata a tutti quegli enti che hanno pagato nei termini almeno la prima rata, mentre non può considerarsi ricompreso nella fattispecie in esame il caso dell'associazione che sia decaduta perché non abbia versato la prima rata degli importi dovuti entro i termini previsti.

Alcun riferimento è presente nella norma in merito agli importi iscritti a ruolo presso l'Agente della riscossione. Ecco perché deve ritenersi che, se l'associazione è decaduta da una rateazione Equitalia non potrà richiedere un nuovo piano di rateazione.

Distinti saluti